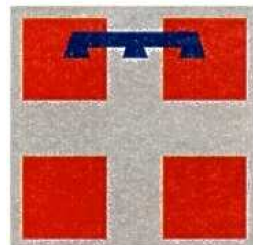




REGIONE PIEMONTE
Città di GARESSIO
Provincia di CUNEO



REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche

TITOLO I NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA	Pag.
Articolo 1 - Definizioni	" 4
Articolo 2 - Prescrizioni generali	" 4

PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO AREE PUBBLICHE	Pag.
Articolo 3 - Programmazione comunale	" 4
Articolo 4 - Tipologie di mercato	" 5
Articolo 5 - Esercizio del commercio ambulante itinerante	" 5
Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli	" 6

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	Pag.
Articolo 7 - Sistema autorizzatorio	" 6
Articolo 8 - Disponibilità dei posteggi	" 6
Articolo 9 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	" 7
Articolo 10 - Autorizzazioni di tipo a)	" 8
Articolo 11 - Autorizzazioni di tipo b)	" 8
Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni	" 9

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI	Pag.
Articolo 13 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	" 9
Articolo 14 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile	" 11
Articolo 15 - Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche	" 11
Articolo 16 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	" 11
Articolo 17 - Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche	" 11

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI	Pag.
Articolo 18 - Autorizzazioni temporanee	" 12
Articolo 19 - Superficie e dimensione dei posteggi	" 12
Articolo 20 - Vendita senza autorizzazione	" 12

TITOLO II REGOLAMENTO PER LE AREE
MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA	Pag.
Articolo 21 - Aree di mercato e zone di vendita	"13
Articolo 22 - Disciplina generale dei mercati	"13

PARTE VII CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO	Pag.
Articolo 23 - Tipologia	"13
Articolo 24 - Estremi dell'atto di istituzione	" 13
Articolo 25 - Sospensione e trasferimento temporanei	" 13

PARTE VIII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	Pag.
Articolo 26 - Orario di mercato	" 14
Articolo 27 - Modalità di accesso degli operatori	" 14

TITOLO I - NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA	Pag.
Articolo 1 - Definizioni	" 4
Articolo 2 - Prescrizioni generali	" 4

PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	Pag.
Articolo 3 - Programmazione comunale	" 4
Articolo 4 - Tipologie di mercato	" 5
Articolo 5 - Esercizio del commercio ambulante itinerante	" 5
Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli	" 5

PARTE III -REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	Pag.
Articolo 7 - Sistema autorizzatorio	" 6
Articolo 8 - Disponibilità dei posteggi	" 6
Articolo 9 - Procedimento per il rilascio autorizzazioni	" 7
Articolo 10 - Autorizzazioni di tipo a) e concessione di posteggio	" 8
Articolo 11 - modalità di computo dell'anzianità di presenza	" 8
Articolo 12 - Autorizzazioni di tipo b)	" 9
Articolo 13 - Registro per le autorizzazioni	" 9

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI	Pag.
Articolo 14 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	" 10
Articolo 15 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile	"11
Articolo 16 - Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche	" 11
Articolo 17 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile (cosiddette fiere)	"11
Articolo 18 - Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche	"12

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI	Pag.
Articolo 19 – Autorizzazioni temporanee	" 12
Articolo 20 – Superficie e dimensione dei posteggi	" 12
Articolo 21 – Vendita senza autorizzazione	" 12

TITOLO II - REGOLAMENTO PER LE AREE
MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA	Pag.
Articolo 22 – Riferimenti legislativi	"13
Articolo 23 – Aree di mercato e zone di vendita	" 13
Articolo 24 - Disciplina generale dei mercati	"13

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO	Pag.
Articolo 25 - Tipologia	"13
Articolo 26 - Estremi dell'atto di istituzione	" 13
Articolo 27 - Sospensione e trasferimento temporanei	" 13

PARTE VIII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	Pag.
--	-------------

Articolo 28 - Circolazione pedonale e veicolare	" 14
---	------

PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI **Pag.**

Articolo 29 - Concessione del posteggio	" 15
Articolo 30 - Subingresso nel posteggio	" 15
Articolo 31 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	" 15
Articolo 32 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	" 16
Articolo 33 - Registro degli operatori sui mercati	" 17
Articolo 34 - Modalità di registrazione	" 17
Articolo 35 - Decadenza della concessione di posteggio	" 18
Articolo 36 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	" 18

PARTE X - MODALITA' DI VENDITA **Pag.**

Articolo 37 - Obblighi dei venditori	" 19
Articolo 38 - Attrezzature di vendita	" 19
Articolo 39 - Collocamento delle derrate	" 19
Articolo 40 - Divieti di vendita	" 20
Articolo 41 - Vendita di animali destinati all'alimentazione	" 20
Articolo 42 - Atti dannosi agli impianti del mercato	" 20
Articolo 43 - Utilizzazione dell'energia elettrica	" 20
Articolo 44 - Furti e incendi	" 20

PARTE XI - ORGANI DI CONTROLLO **Pag.**

Articolo 45 - Preposti alla vigilanza	" 20
Articolo 46 - Delegati o Commissione di mercato	" 21

PARTE XII - NORME FINALI **Pag.**

Articolo 47 - Norme finali	" 21
Articolo 48 - Tasse e tributi comunali	" 21
Articolo 49 - Sanzioni	" 21

Articolo 28 - Orario di mercato	"14
---------------------------------	-----

Articolo 29 - Modalità di accesso degli operatori	"14
---	-----

Articolo 30 - Circolazione pedonale e veicolare	" 14
---	------

PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI **Pag.**

Articolo 31 - Concessione del posteggio	" 15
Articolo 32 - Subingresso nel posteggio	" 15
Articolo 33 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	" 16
Articolo 34 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	" 17
Articolo 35 - Miglioramento posto	" 18
Articolo 36 - Registro degli operatori sui mercati	" 18
Articolo 37 - Modalità di registrazione	" 18
Articolo 38 - Decadenza della concessione di posteggio	" 19
Articolo 39 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	" 19

PARTE X - MODALITA' DI VENDITA **Pag.**

Articolo 40 - Obblighi dei venditori	" 20
Articolo 41 - Attrezzature di vendita	" 20
Articolo 42 - Collocamento delle derrate	" 20
Articolo 43 - Divieti di vendita	" 20
Articolo 44 - Vendita di animali destinati all'alimentazione	" 21
Articolo 45 - Atti dannosi agli impianti del mercato	" 21
Articolo 46 - Utilizzazione dell'energia elettrica	" 21
Articolo 47 - Furti e incendi	" 21

PARTE XI - ORGANI DI CONTROLLO **Pag.**

Articolo 48 - Preposti alla vigilanza	" 21
Articolo 49 - Delegati o Commissione di mercato	" 21

PARTE XII - NORME FINALI **Pag.**

Articolo 50 - Canone, tasse e tributi comunali	" 22
Articolo 51 - Sanzioni	" 22
Articolo 52 - Altre violazioni	" 22
Articolo 53 - Regolarità contributiva	" 22
Articolo 54 - Norme finali	" 22

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 - Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “**D.Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Indirizzi Regionali**” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Criteri Regionali**” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 - Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “**autorizzazione di tipo a)**” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “**autorizzazione di tipo b)**” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 - Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 - Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali

2. Il Comune di GARESSIO (CN), così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria

3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 - Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “**D.Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Indirizzi Regionali**” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 - 3799; per “**Criteri Regionali**” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche ed integrazioni; per “**Regolamento Regionale 6/R il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 09/11/2015, n. 6/R pubblicato sul BU45 del 12/11/2015.**”

Articolo 2 - Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 - Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali

2. Il Comune di GARESSIO (CN), così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria

3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 - Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

- **Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**
- **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile**

2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata

Articolo 4 - Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

- Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato¹.

Articolo 5 - Esercizio del commercio ambulante itinerante

1- E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. Lvo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
- aree mercatali nei giorni di mercato
- dinanzi a Chiese e Cimiteri
- in tutto il territorio comunale prima delle ore 8,00 e dopo le ore 17,00

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni².

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato⁷.

Articolo 5 - Esercizio del commercio ambulante itinerante

1- E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

1 bis. Nell'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante gli operatori non potranno sostare occupando stabilmente una porzione di suolo pubblico. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste dell'utenza. Nell'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante gli operatori non potranno sostare sullo stesso punto per più di un'ora e dovranno spostarsi da un punto di sosta all'altro di almeno 500 metri in mancanza di richieste dell'utenza.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. Lvo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
- aree mercatali nei giorni di mercato
- dinanzi a Chiese e Cimiteri
- in tutto il territorio comunale prima delle ore 8,00 e dopo le ore 17,00

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento **nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/05/01, n. 228 e dalle presenti norme regolamentari**

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante (,), è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti agricoli (.....), vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

4. (soppresso)

¹ Vedere Titolo III, Capo I, n° 3 Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n° 32 – 2642.

² Trattasi di denuncia di inizio attività – In merito alla Legge 59/1963 si ritiene necessario rimandare alla lettura del D.Lgs.vo 18 maggio 2001, n° 228 in materia di “orientamento e modernizzazione del settore agricolo” pubblicato sulla G.U. n° 137 del 15 luglio 2001 che implicitamente modifica la Legge 59/1963.

4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 - Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2. Il Responsabile del servizio rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63³ ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

3. Il Responsabile del servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 - Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- l'elenco dei posteggi disponibili;
- il numero che li identifica;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- le dimensioni e la superficie;
- il settore merceologico di appartenenza⁴;
- il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
- l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;

4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

5. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 - Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per **dodici** anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista **dalle presenti norme**

2. ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, il Responsabile del Servizio rilascia la concessione del posteggio agli agricoltori a cui fa riferimento la denuncia di inizio attività presentata dall'interessato.

3. Il Responsabile del Servizio rilascia **altresì** le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica in forma itinerante...(.....)

Articolo 8 - Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi **o alla scadenza delle concessioni di posteggio esistenti**, sulle aree per l'esercizio continuativo **stagionale e in date prefissate** utilizzando il registro di cui all'art. **12 delle presenti norme**, indice un bando per il rilascio delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni e amministrative di Tipo A, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento Regionale 6/R e delle Deliberazione della Giunta Regionale 26/09/2016, n. 25-3970 di recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 03 agosto 2016 a cui si rimanda per il dettaglio.

1 bis. Il bando di cui trattasi è predisposto dall'ufficio sulla base delle disposizioni regionali introdotte con il "Regolamento Regionale 6/R" e del modello fac simile previsto dalla Regione Piemonte con i "Criteri e procedimenti per l'assegnazione dei posteggi..." del 17 ottobre 2016 prot. 16554/A1903A.

2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni, decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio per almeno 30 giorni, e da inviare per conoscenza alle Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative deve contenere:

- il modello di domanda da utilizzarsi;
- il tipo ed il numero dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica
- l'elenco dei posteggi disponibili;
- il numero che li identifica;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- le dimensioni e la superficie;
- il settore merceologico di appartenenza⁸;
- il termine non inferiore a **trenta giorni decorrente dal trentunesimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio, entro il quale l'istanza**

³ Ved. Nota 2.

⁴ Il Comune può, al fine di migliorare il servizio al consumatore, subordinare l'utilizzo del posteggio alla vendita di determinate tipologie di prodotti, fatti salvi i diritti acquisiti (Titolo III, Capo I, Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n° 32 – 2642).

⁵ Ai sensi del disposto della D.G.R. 17 dicembre 2001, n° 86-4861 – Capitolo V, Sezione II, Capo II, n° 2, lettera b) – è data facoltà ai Comuni di dotarsi di norme di procedimento integrative diverse.

⁶ La costituzione di apposita Commissione è una facoltà e non un obbligo. Qualora non costituita la Commissione e si verificasse la necessità da parte del Comune di consultazioni si reputa percorribile la strada di inserire nel Regolamento la previsione di ricorso agli operatori con maggior anzianità di posteggio per ciascun settore merceologico.

⁷ Vedere Titolo III, Capo I, n° 3 Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n° 32 – 2642.

⁸ Il Comune può, al fine di migliorare il servizio al consumatore, subordinare l'utilizzo del posteggio alla vendita di determinate tipologie di prodotti, fatti salvi i diritti acquisiti (Titolo III, Capo I, Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n° 32 – 2642).

⁹ La costituzione di apposita Commissione è una facoltà e non un obbligo. Qualora non costituita la Commissione e si verificasse la necessità da parte del Comune di consultazioni si reputa percorribile la strada di inserire nel Regolamento la previsione di ricorso agli operatori con maggior anzianità di posteggio per ciascun settore merceologico.

consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando⁵.

Articolo 9 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

- ufficio competente alla gestione della pratica;
- oggetto del procedimento;
- persona responsabile del procedimento;
- ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- termine di conclusione del procedimento.

3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 - Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

deve essere inviata per via telematica al Comune;

- l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;

- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire l'apriorità nell'assegnazione del posteggio secondo le disposizioni del regolamento regionale 6/R e delle vigenti normative in materia.

4. Le domande inviate al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso **sarà considerata irricevibile** e non darà luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

4 bis. La domanda sarà considerata ammissibile se conterrà tutti elementi elencati nell'art. 10 comma 4.

5. **SOPPRESSO**

Articolo 9 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All'atto della presentazione telematica, secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, delle domande di concessione di posteggio e delle relative autorizzazioni di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, una ricevuta telematica di accettazione contenente:

- ufficio competente alla gestione della pratica;
- oggetto del procedimento;
- persona responsabile del procedimento;
- ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- termine di conclusione del procedimento.

3. A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente con posta elettronica certificata PEC, secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Garessio, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.

3 bis. Non è ammessa la presentazione delle domande in forma cartacea salvo il caso previsto dal punto 11 delle indicazioni tecnico giuridiche della Regione Piemonte n. 16554/A1903A del 17/10/2016.

3 ter. Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione delle domande utilizzando modelli diversi da quelli previsti dagli stessi bandi;

4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene (.....), a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente **alla data di scadenza del bando**

5. alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.

6. I termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo **posta elettronica certificata**, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

10. soppresso

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 (due) autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- **il numero dell'area mercatale;**
- **il numero del posteggio;**
- **il settore o i settori merceologici;**
- **il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;**
- **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.**

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 - Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante (tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a. **le generalità del titolare;**
- b. **l'indirizzo di residenza;**
- c. **il tipo di autorizzazione;**
- d. **il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;**
- e. **il numero del posteggio assegnato all'operatore;**
- f. **il codice fiscale;**
- g. **la partita I.V.A.**

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 10 - Autorizzazioni di tipo a) e concessione di posteggio

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per **dodici** anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello **predisposto nel bando** entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile (**fiere**) su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio **nazionale, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio sulle zone di sosta prolungata.**

3. **Decorsa la fase transitoria di cui all'art. 15 comma 7, del regolamento Regionale 6/R, lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore:**

a) fino a un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;

b) fino a un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre a cento posteggi;

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- **i dati anagrafici del richiedente;**
- **il codice fiscale e la partita IVA;**
- **il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese commercio su aree pubbliche**
- **indicazione del numero del posteggio a cui la domanda si riferisce;**
- **il settore o i settori merceologici;**
- **il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;**
- **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.**

- l'assolvimento del pagamento dei tributi comunali previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi;

- il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di selezione a norma del D. Lgs. 196/2003

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale

6. **A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Garesio, entro la data di scadenza del bando dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente e di copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non comunitari. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento all'articolo 9 della presente normativa;**

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Modalità di computo dell'anzianità di presenza per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti – (Art. 8, regolam. 6/r)

1. In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 6/r.

2. Fermo restando che per concetto di maggiore professionalità acquisita, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, si intende la professionalità posseduta composta da:

- **anzianità di esercizio dell'impresa riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa, al netto degli eventuali periodi di sospensione della attività (40-50-60 punti);**
- **anzianità acquisita sul mercato al quale si riferisce la selezione che**

Articolo 13 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	P.zza Bartolomeo Domenico Indemini	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Venerdì	
PERIODO:	Annuale	
ORARIO:	07:00 – 14:00	
AREA MERCATALE	Mq.1.620	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
Alimentari e non	26	940 mq
Produttori	03	30 mq
Totale Alimentari	06	
Totale Extra Alimentari	19	
Da assegnare	01 (Alimentare)	
Totale Produttori	03	
TOTALE	29	

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato n° 1).

AREA N. 1

ELENCO POSTEGGI - ESEMPLIFICAZIONE

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI
1	Non Alimentare	9,00 x 4,50 = mq. 40
2	Alimentare	7,50 x 4,90 = mq. 37
3	Alimentare	6,80 x 4,10 = mq. 28
4	Non Alimentare	8,20 x 4,50 = mq. 37
5	Alimentare	6,80 x 4,80 = mq. 33
6	Non Alimentare	10,00 x 4,00 = mq. 40
7	Non Alimentare	9,00 x 4,00 = mq. 36
8	Non Alimentare	8,50 x 4,00 = mq. 34
9	Alimentare	9,40 x 5,20 = mq. 49
10	Non Alimentare	8,00 x 4,00 = mq. 32
11	Non Alimentare	9,30 x 4,70 = mq. 44
12	Alimentare	9,00 x 5,00 = mq. 45
13	Non Alimentare	10,00 x 4,00 = mq. 40
14	Non Alimentare	5,60 x 4,90 = mq. 28
15	Non Alimentare	8,00 x 4,00 = mq. 32
16	Non Alimentare	8,70 x 4,50 = mq. 40
17	Alimentare	8,30 x 4,00 = mq. 33
18	Non Alimentare	9,30 x 3,60 = mq. 34
19	Non Alimentare	11,10 x 4,00 = mq. 45
20	Non Alimentare	9,00 x 4,00 = mq. 36
21	Non Alimentare	9,00 x 4,00 = mq. 36
22	Non Alimentare	10,50 x 4,00 = mq. 42
23	Non Alimentare	7,30 x 4,00 = mq. 30
24	Non Alimentare	8,20 x 4,00 = mq. 33

punteggio massimo di 40 punti computati in modo direttamente proporzionale con il numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato, che andranno a comporre un punteggio compreso tra un minimo di 0 (zero) ed un massimo di 40 punti, secondo la seguente formula da applicarsi per il conteggio: $(40/n^{\circ} \text{ max presenze}) \times n^{\circ} \text{ presenze maturate} = \dots \text{punti}$.

- non sono previsti vincoli particolari per le concessioni di posteggio ubicate nel centro storico o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, né si prevede l'attribuzione di punteggio.

- si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta la documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

3. A parità di punteggio si prenderà come riferimento il numero complessivo delle presenze documentabili sul posteggio nella fiera.

4. In caso di ulteriore parità si prenderà come riferimento l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche acquisita come impresa attiva, in valore assoluto.

5. Le presenze maturate dal soggetto sono quelle accumulate/ottenute con l'autorizzazione amministrativa posseduta, cioè le presenze maturate dall'attuale titolare sommate, qualora l'autorizzazione amm.va sia stata rilasciata a seguito di sub ingresso, a quelle maturate dagli eventuali precedenti titolari (è ininfluente che il sub ingresso sia stato a titolo di affitto o di acquisto).

Articolo 12 - Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di **maggiore agio logistico a scelta del richiedente**;

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. **soppresso**

4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili ; (.....)

6. **soppresso**

Articolo 13 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione – **anche su supporto informatico** - in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni

.....
2. in detto registro si dovranno annotare tutte le vicende giuridico-amministrative concernenti le autorizzazioni medesime;

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 14 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

Per ciascuno dei posteggi individuati dal presente Regolamento è considerato vincolante lo specifico settore merceologico indicato nella relativa tabella, sia in caso di assegnazione giornaliera, sia in caso di concessione dodecennale, sia in caso di subingresso.

3. Le dimensioni di ciascun posteggio, la numerazione anche non sequenziale, il settore merceologico, o l'elenco dei prodotti commerciabili, sono individuati nei prospetti e nelle planimetrie allegata, le quali potranno

25	Non Alimentare	10,00 x 4,00 = mq. 40
26	Alimentare	4,50 x 4,00 = mq. 18
27	Produttore	4,00 x 2,50 = mq. 10
28	Produttore	4,00 x 2,50 = mq. 10
29	Produttore	4,00 x 2,50 = mq. 10

Articolo 14 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile. – Non individuata .

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione della festività locale dedicata a _____.

Articolo 15 - Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche. Non individuata.

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 16 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile.

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, si definiscono le seguenti aree.

2. Le aree sulle quali si svolge in specifiche date il commercio su aree pubbliche sono così definite:

UBICAZIONE:	Via Cavour, Piazza Carrara, Via Vivalda, Piazza Battuti Parvi, Via Fagiani
PERIODO DI SVOLGIMENTO:	Mese di Maggio e di Luglio*
DURATA:	Una giornata
ORARIO:	08:00 – 17:00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Alimentari ed Extra Alimentari (n° 50 posteggi)
Vedere planimetria allegata (Allegato n° 2)	

UBICAZIONE:	Via Federici, Piazza Tornatore e Viale Paolini
PERIODO DI SVOLGIMENTO:	Mese di Giugno e di Ottobre*
DURATA:	Una giornata
ORARIO:	08:00 – 17:00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Alimentari ed Extra Alimentari (n° 50 posteggi)
Vedere planimetria allegata (Allegato n° 3)	

UBICAZIONE:	Piazza B. D. Indemini
PERIODO DI SVOLGIMENTO:	Mese di Agosto e di Dicembre*
DURATA:	Una giornata
ORARIO:	08:00 – 17:00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Alimentari ed Extra Alimentari (n° 70 posteggi)
Vedere planimetria allegata (Allegato n° 4)	

* I mercati a cadenza ultramensile sono dunque sei da svolgersi nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre, rispettivamente nei giorni stabiliti annualmente dal competente organo.

essere aggiornate o modificate con determinazione del responsabile del settore, senza che questo comporti modifica al presente regolamento.

AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	P.zza Bartolomeo Domenico Indemini	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Venerdì	
PERIODO:	Annuale	
ORARIO:	07:00 – 14:00	
AREA MERCATALE	Mq.1.620	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
Alimentari e non	26	1009,00 mq
Produttori	03	48 mq
Totale Alimentari	06	
Totale Extra Alimentari	19	
Da assegnare	01 (Non alimentare)	
Totale Produttori	03	
TOTALE	29	

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato n° 1).

AREA N. 1

ELENCO POSTEGGI - ESEMPLIFICAZIONE

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI
1	(...) Alimentare	10,25 x 4,00 = mq. 41
2	Alimentare	8,0 x 4,00 = mq. 32
3	Alimentare	7,00 x 4,00 = mq. 28
4	Non Alimentare	9,25 x 4,00 = mq. 37
5	Alimentare	9,25 x 4,00 = mq. 37
6	Non Alimentare	10,00 x 4,00 = mq. 40
7	Non Alimentare	9,00 x 4,00 = mq. 36
8	Non Alimentare	8,50 x 4,00 = mq. 34
9	Alimentare	12,25 x 4,00 = mq. 49
10	Non Alimentare	8,00 x 4,00 = mq. 32
11	Non Alimentare	11,00 x 4,00 = mq. 44
12	Alimentare	11,25 x 4,00 = mq. 45
13	Non Alimentare	10,00 x 4,00 = mq. 40
14	Non Alimentare	9,25 x 4,00 = mq. 37
15	Non Alimentare	8,00 x 4,00 = mq. 32
16	Non Alimentare	10,00 x 4,00 = mq. 40
17	Alimentare	10,50 x 4,00 = mq. 42
18	Non Alimentare	8,50 x 4,00 = mq. 34
19	Non Alimentare	9,00 x 4,00 = mq. 36
20	Non Alimentare	9,00 x 4,00 = mq. 36
21	Non Alimentare	9,00 x 4,00 = mq. 36
22	Non Alimentare	10,50 x 4,00 = mq. 42
23	Non Alimentare	7,30 x 4,00 = mq. 30
24	Non Alimentare	8,20 x 4,00 = mq. 33
25	Non Alimentare	10,00 x 4,00 = mq. 40
26	Non Alimentare	7,00 x 4,00 = mq. 28
27	Produttore	2,50 x 4,00 = mq. 10
28	Produttore	2,50 x 4,00 = mq. 10
29	Produttore	2,50 x 4,00 = mq. 10

4. I posteggi n. 1, 2 e 5 saranno riservati ad operatori che pongono in vendita prodotti alimentari deperibili da mantenere in regime di temperatura controllata. L'indicazione di deperibilità di un alimento può essere rilevata, oltre che dagli specifici riferimenti legislativi in merito alle modalità di conservazione dello stesso alimento, anche dai termini stabiliti dal produttore e riportati in etichetta, sui documenti commerciali o indicati nel piano di autocontrollo

Articolo 17 - Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche. Non individuata.

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Autorizzazioni temporanee

1. Il Responsabile del servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.

3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.

4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.

5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 19 - Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.

2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 20 - Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA

Articolo 21 - Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.

2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi

dallo stesso esercente l'attività di vendita), e che, pertanto, hanno necessità di allacciarsi all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue ed all'energia elettrica, ivi compresi i banchi rimovibili e gli autonegozi anche se autonomamente dotati di tali impianti tecnologici.

Articolo 15 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile. – Non individuata .

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione della festività locale dedicata a _____.

Articolo 16 - Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche. Non individuata.

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 17 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile.

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, si definiscono le seguenti aree.

2. Le aree sulle quali si svolge in specifiche date il commercio su aree pubbliche sono così definite:

UBICAZIONE:	Via Cavour, Piazza Carrara, Via Vivalda, Piazza Battuti Parvi, Via Fasiani
PERIODO DI SVOLGIMENTO:	Mese di Maggio*
DURATA:	Una giornata
ORARIO:	08:00 – 17:00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Alimentari ed Extra Alimentari (n° 50 posteggi)
Vedere planimetria allegata (Allegato n° 2)	

UBICAZIONE:	Piazza B. D. Indemini
PERIODO DI SVOLGIMENTO:	Mese di Dicembre*
DURATA:	Una giornata
ORARIO:	08:00 – 17:00
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Alimentari ed Extra Alimentari (n° 70 posteggi)
Vedere planimetria allegata (Allegato n° 4)	

* I mercati a cadenza ultramensile sono dunque **due** da svolgersi nei mesi di Maggio, (.....) e Dicembre, rispettivamente nei giorni stabiliti annualmente dal competente organo.

Articolo 18 - Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche. Non individuata.

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Autorizzazioni temporanee

1. Il Responsabile del servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. **Le autorizzazioni temporanee sono accessorie alla manifestazione commerciale principale, devono essere minoritarie e subordinate nella scelta dei posteggi rispetto alle autorizzazioni ordinarie annuali di tipologia A o B. Le autorizzazioni temporanee, in quanto non ricorrenti o comunque di durata inferiore ai 15 giorni, non potranno usufruire**

igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.

3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come e attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 22 - Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 23 - Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area P.zza B. D. Indemini (Allegato n° 1), così come individuata dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 24 - Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche.

Articolo 25 - Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VIII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 26 - Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
a) Mercato a cadenza settimanale
- Mercato del Venerdì:
- ore 08:00 alle ore 13:00 nel periodo dell'ora legale (1° ottobre - 31 marzo);
- ore 08:00 alle ore 13:00 nel periodo dell'ora solare (1° aprile - 30 settembre);

b) Mercato a cadenza ultramensile
- ore 08:00 alle ore 17:00

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 1 ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombrato di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1 ora dall'orario di chiusura delle vendite.

3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato,

delle riduzioni previste dalla legge 507/93 in ordine al pagamento della TOSAP/COSAP.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.

3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.

4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.

5. considerata la temporaneità dell'utilizzo dei posteggi le domande potranno essere presentate anche su supporto cartaceo direttamente al Comune oltre che con le modalità previste dagli art. 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

Articolo 20 - Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.

2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 21 - Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA

Articolo 22 – Riferimenti normativi agli effetti delle presenti norme regolamentari , valgono le medesime definizioni e riferimenti legislativi di cui all'art. 1

Articolo 23 - Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.

2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.

3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come e attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

che **gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 10:00 pena il conteggio dell'assenza.**

5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato settimanale risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere, anticipato al giorno precedente.

6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 27 - Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 28 - Circolazione pedonale e veicolare

1. a) **Dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del Venerdì è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato settimanale**, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
b) **Dalle ore 06:00 alle ore 19:00 dei giorni di svolgimento dei mercati a cadenza ultramensile è vietata la circolazione dei veicoli nelle predette aree**, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

2. E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 29 - Concessione del posteggio

a) Mercato a cadenza settimanale.

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

b) Mercato a cadenza ultramensile.

1. E' fatto obbligo a tutti i commercianti su aree pubbliche che intendano partecipare ai mercati, di presentare domanda, diretta al Sindaco del Comune di Garessio entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno precedente alla giornata di mercato.
2. Tale domanda dovrà essere corredata, oltre che dalle proprie generalità e codice fiscale, da:
 - copia fotostatica dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;
 - superficie di vendita richiesta;

Articolo 24 - Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 25 - Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area P.zza B. D. Indemini (Allegato n° 1), così come individuata dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 26 - Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche.

Articolo 27 - Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative, **tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia. Nell'ipotesi di cui al presente comma, in mancanza di accordo non è consentita la sospensione o lo spostamento del mercato.**

3. **Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 2, gli operatori del mercato settimanale saranno rilocalizzati, in posteggi da questi scelti sulla base della graduatoria di anzianità.**

PARTE VIII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 28 - Orario di mercato

1. **L'orario di vendita del mercato è così articolato:**

a) Mercato a cadenza settimanale

- Mercato del Venerdì:

- **ore 08:00 alle ore 13:00 nel periodo dell'ora legale (1° ottobre - 31 marzo);**

- **ore 08:00 alle ore 13:00 nel periodo dell'ora solare (1° aprile - 30 settembre);**

b) Mercato a cadenza ultramensile

- **ore 08:00 alle ore 17:00**

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 1 ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombrato di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1 ora dall'orario di chiusura delle vendite **e comunque prima che l'operatore commerciale abbia lasciato il mercato.**

3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che **gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 10:00 pena il conteggio**

- eventuali titoli di priorità per l'assegnazione
3. Per ogni mercato dovrà essere presentata una domanda distinta.
 4. I posteggi vengono assegnati sulla base della graduatoria, affissa all'Albo Pretorio almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento della manifestazione, formata ai sensi dell'Art. 31, c. 4 del presente Regolamento in base alle domande pervenute e ritenute idonee ai sensi dell'Art. 2;
 5. Gli operatori inseriti nella graduatoria di cui al comma precedente, dovranno presentarsi per l'assegnazione dei posteggi alle ore 07:30 del giorno stabilito per la manifestazione in Garessio, presso il piazzale del Cimitero;
 6. Sulla base della graduatoria di cui al comma 4, gli operatori otterranno l'assegnazione dei posteggi secondo la priorità acquisita, nei limiti di disponibilità delle aree all'uopo determinate ai sensi dell'Art. 31, c. 4 del presente Regolamento;
 7. I posteggi rimasti disponibili dopo l'assegnazione sulla base della graduatoria di cui al c. 4 del presente articolo, saranno concessi agli operatori secondo le priorità stabilite dall'Art. 31, c. 4;
 8. Le operazioni di assegnazione dei posteggi si dovranno ripetere con le medesime modalità per ogni giorno di mercato.

Articolo 30 - Subingresso nel posteggio per il mercato a cadenza settimanale.

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 31 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi per il mercato a cadenza settimanale.

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta"),

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:

mercato del Venerdì:

• Ore 08:30

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- **più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;**
- **maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;**
- **maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;**

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

dell'assenza.

5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato settimanale risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere, anticipato al giorno precedente.

6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 29 - Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 30 - Circolazione pedonale e veicolare

1. a) **Dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del Venerdì è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato settimanale**, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

b) **Dalle ore 06:00 alle ore 19:00 dei giorni di svolgimento dei mercati a cadenza ultramensile è vietata la circolazione dei veicoli nelle predette aree**, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

2. E vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 31 - Concessione del posteggio

a) Mercato a cadenza settimanale.

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

2. La concessione del posteggio ha una durata di **dodici** anni.

3. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche è disciplinata in base ai criteri ed alle modalità dettate dal Regolamento regionale n. 6/R e della deliberazione della Giunta Regionale 26/09/2016, n. 25-3970 di recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 03 agosto 2016 a cui si rimanda integralmente per l'applicazione.

4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità **dodecennale**,(.....), e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

6. La concessione del posteggio sia riferito ai commercianti che agli agricoltori non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda o ramo di azienda commerciale e la relativa autorizzazione. Il subentrante dovrà possedere i medesimi requisiti di priorità che avevano eventualmente permesso al cedente l'ottenimento della concessione di posteggio secondo il dettame dell'art. 3, commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 6/R, cui

9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta/ a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 2 (due) autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 28, comma 1.

13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.

16. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari senza posto fisso (spuntisti) assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria/ con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 32 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato a cadenza settimanale.

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 33 - Registro degli operatori sui mercati a cadenza settimanale.

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di

quest'ultimo avesse eventualmente partecipato.

7. L'inizio dell'attività sul posteggio è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di quelli previsti per la tutela antinfortunistica degli eventuali lavoratori dipendenti. A tal fine l'operatore dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, apposita autocertificazione in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti.

b)Mercato a cadenza ultramensile.

9. E' fatto obbligo a tutti i commercianti su aree pubbliche che intendano partecipare ai mercati, di presentare domanda, diretta al Sindaco del Comune di Garesio entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno precedente alla giornata di mercato.

10. Tale domanda dovrà essere corredata, oltre che dalle proprie generalità e codice fiscale, da:

-copia fotostatica dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;

-superficie di vendita richiesta;

-eventuali titoli di priorità per l'assegnazione

11. Per ogni mercato dovrà essere presentata una domanda distinta.

12. I posteggi vengono assegnati sulla base della graduatoria, affissa all'Albo Pretorio almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento della manifestazione, formata ai sensi dell'Art. 31, c. 4 del presente Regolamento in base alle domande pervenute e ritenute idonee ai sensi dell'Art. 2;

13. Gli operatori inseriti nella graduatoria di cui al comma precedente, dovranno presentarsi per l'assegnazione dei posteggi alle ore 07:30 del giorno stabilito per la manifestazione in Garesio, presso il piazzale del Cimitero;

14. Sulla base della graduatoria di cui al comma 4, gli operatori otterranno l'assegnazione dei posteggi secondo la priorità acquisita, nei limiti di disponibilità delle aree all'uopo determinate ai sensi dell'Art. 31, c. 4 del presente Regolamento;

15. I posteggi rimasti disponibili dopo l'assegnazione sulla base della graduatoria di cui al c. 4 del presente articolo, saranno concessi agli operatori secondo le priorità stabilite dall'Art. 31, c. 4;

16. Le operazioni di assegnazione dei posteggi si dovranno ripetere con le medesime modalità per ogni giorno di mercato.

Articolo 32 - Subingresso nel posteggio.....

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

2. Anche in caso di sub ingresso si applica quanto previsto dall'art. 29 comma 7, ultimo periodo, circa gli eventuali requisiti di priorità.

3. il trasferimento dell'azienda in gestione (affitto d'azienda) , non potrà avere durata superiore alla data di scadenza della concessione di posteggio.

Articolo 33 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (per il mercato a cadenza settimanale.)

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta"),

3. L'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non occupati potrà avvenire esclusivamente nel rispetto della destinazione merceologica specifica di ciascuno di essi, quale risultante dai prospetti di cui agli artt. 13 e seguenti delle presenti norme. Nella assegnazione dei posteggi dotati per ragioni igienico-sanitarie di collegamenti tecnologici (luce, acqua, fogna) è dovuta la priorità agli operatori che necessitano dei predetti servizi.

4. 3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:

mercato del Venerdì:

• Ore 08:30

Mercato ultramensile:

chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale.

3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- la tipologia merceologica consentita;
- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
- gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
- le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
- la data di scadenza della concessione del posteggio.

4. Su questi registri si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 34 - Modalità di registrazione delle presenze

A) Mercato a cadenza settimanale.

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 45 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 26, comma 1.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

- Ore 7,30 piazzale cimitero

5. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

1. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta **cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.** A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1 del Regolamento Regionale n. 6/R (**anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa**).

6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base **alla data di inizio attività e in subordine in base** all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta/ a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione **dodecennale**, fino ad un massimo di 2 (due) autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione **dodecennale**.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 28, comma 1.

13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio **oppure non abbia al seguito le merci e le attrezzature di vendita.**

15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia

16. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari senza posto fisso (spuntisti). assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente ad agricoltori, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 del Regolamento Regionale n.6/R, con esclusione del criterio di cui al comma 1 lettera e), nonché, a parità di tutte le altre

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

b) Mercato a cadenza ultramensile.

1) Si considera presente l'operatore che si sia presentato nel giorno di mercato a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Articolo 35 - Decadenza della concessione di posteggio per il mercato a cadenza settimanale.

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 45 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 33.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale - Servizio di igiene pubblica - competente per territorio.

Articolo 36 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio per il mercato a cadenza settimanale.

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X - MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 37 - Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, e per il mercato a cadenza settimanale la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario o l'assegnatario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla

condizioni, del maggior numero di presenze sul mercato.

17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria/ con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

18. L'inizio dell'attività sul posteggio è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di quelli previsti per la tutela antinfortunistica degli eventuali lavoratori dipendenti. A tal fine l'operatore dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, apposita autocertificazione in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti.

Articolo 34 - Modalità di riassegnazione dei posteggi

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione **sommata a quella dell'eventuale dante causa.**

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 35 – Miglioramento posto

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione di autorizzazioni tipo "A" (posteggi fissi), il comune darà luogo alla assegnazione dei posti disponibili ai titolari di posteggio fisso che ritengano opportuno richiedere il miglioramento posto e che abbiano presentato domanda di miglioria nell'arco temporale compreso tra la chiusura delle procedure di cui al bando precedente ed il bando successivo, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della istanza di miglioria.

2. In caso di più istanze presentate nell'arco temporale di cui al comma 1, il comune decide sulle domande di migliorie sulla base del seguente ordine:

- 1) maggiore anzianità di posteggio sul mercato di cui trattasi;
- 2) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa;
- 3) data di presentazione dell'istanza di miglioria.

3. I posteggi rimasti liberi al termine delle procedure di miglioria saranno assegnati in concessione agli aventi diritto mediante il bando.

Articolo 36 - Registro degli operatori sui mercati a cadenza settimanale.

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale.

3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- la tipologia merceologica consentita;
- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;

vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 38 - Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.

2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 39 - Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati.

3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1.50 dal suolo.

Articolo 40 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 41 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 42 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

- **gli estremi del decreto di concessione del posteggio;**
- **le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;**
- **la data di scadenza della concessione del posteggio.**

4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

5.

Articolo 37 - Modalità di registrazione delle presenze

A) Mercato a cadenza settimanale.

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 45 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 26, comma 1.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

b) Mercato a cadenza ultramensile.

1) Si considera presente l'operatore che si sia presentato nel giorno di mercato a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Articolo 38 - Decadenza della concessione di posteggio per il

2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 43 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata agli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 44 - Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI - ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 45 - Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;

- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;

- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;

- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);

- far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 46 - Delegati o Commissione di Mercato a cadenza settimanale⁶.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 (tre) delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.

2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.

3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;

- la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;

- in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area - in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

PARTE XII - NORME FINALI

Articolo 47 - Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

mercato a cadenza settimanale.

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 45 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 33.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale - Servizio di igiene pubblica - competente per territorio.

Articolo 39 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio per il mercato a cadenza settimanale.

1. La concessione di posteggio cessa **è valida dodici anni e non è tacitamente rinnovata alla scadenza.**

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X - MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 40 - Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, e per il mercato a cadenza settimanale la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario o l'assegnatario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 41 - Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.

2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvolgenti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita

Articolo 48 - Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.

2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 49 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582/00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il responsabile del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 42 - Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati.

3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1.50 dal suolo

Articolo 43 - Divieti di vendita

3. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 44 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 45 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 46 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata agli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 47 - Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI - ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 48 - Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - **sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;**
 - **gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;**
 - **rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;**
 - **far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);**
 - **far osservare il rispetto del presente Regolamento.**

Articolo 49 - Delegati o Commissione di Mercato a cadenza settimanale⁹.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 (tre) delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.
2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - **uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;**
 - **la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;**
 - **in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area - in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.**

PARTE XII - NORME FINALI

Articolo 50 - Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 51 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582/00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il responsabile del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotte ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

	Articolo 52 – Altre violazioni 1. Le altre violazioni in materia di esercizio dell'attività, si rimanda alle sanzioni, di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/98, in quanto applicabili. 2. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia. Articolo 53 – Regolarità contributiva 1. Sono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D. lgs. 31/3/1998 n. 114 (art. 28 commi 1 e 4), della L.R. 12/11/1999 n. 28 (art. 11) e della D.G.R. 20-380 del 26.07.2010 e s. m. e i.. Articolo 54 – Norme finali 1. I commercianti su aree pubbliche a qualunque titolo e gli agricoltori che vendono direttamente al pubblico i loro prodotti, dovranno rispettare: a) le direttive del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recanti indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi; 2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
--	--

Viale MARRO

1) – CASALE Romano
10,25 X 4,00 = mq. 41

2) - ROSSI Renzo
8,00 X 4,00 = mq. 32

3) - PALAZZOLO Giovanni
7,00 X 4,00 = mq. 28

4) – BELLA Pietro
9,25 X 4,00 = mq. 37

5) – VERDOIA Roberto
9,25 X 4,00 = mq. 37

6) – EL HASSANIA Hakim
10,00 X 4,00 = mq 40

7) – ELLENA Andrea
9,00 X 4,00 = mq. 36

8) – MANASSERO Gianstefano
8,50 X 4,00 = mq. 34

9) - DOLCEMANIA snc
12,25 X 4,00 = mq. 49

10) – PEIRANO Fabrizio
8 X 4 = mq. 32

11) – RAHIMI Yassire
11,00 X 4,00 = mq. 44

12) - ISNARDI Giuseppe
11,25 X 4,00 = mq. 45

13) - RAHIMI Yassire
10,00 X 4,00 = mq. 40

14) – BECCARIA Emanuela
9,25 X 4,00 = mq. 37

15) – AMROUSS Mohamed
8 X 4 = mq. 32

16) – GARELLI Renato
10,00 X 4,00 = mq. 40

17) – BOZZOLO Marco
10,50 X 4 = mq. 42,00

18) – DANTE Marisa
8,50 X 4,00 = mq. 34

19) – BOYSSOUFER Naima
9,00 X 4,00 = mq. 36

20) – AMBROSIO Michele
9,00 X 4,00 = mq. 36

21) – AVICO Graziella
9,00 X 4,00 = mq. 36

22) – Calzature Massimino s.n.c.
10,50 X 4,00 = mq. 42

23) – 3BF di Bongiovanni Fabrizio
7,30 X 4,00 = mq. 30

24) – ODERDA Elio
8,20 X 4,00 = mq. 33

25) – CRIVELLA Lucio
10,00 X 4,00 = mq. 40

26) –
7,00 X 4,00 = mq. 28

Via POLTI